

stico - ambientali (V.I.A. - Screening - Autorizzazione paesaggistica) che restano disciplinate dalle specifiche normative di settore.

Art. 7)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 30 gennaio 2014, n. 8

Proroga dei termini di inizio lavori della Determinazione Dirigenziale n. 52 del 6 giugno 2013 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 3 aerogeneratori della potenza complessiva di 5,25 MW, ad integrale ricostruzione dell'impianto costituito da 15 aerogeneratori monopala e delle opere connesse e delle infrastrutture da realizzarsi nel Comune di Rocchetta San Antonio (FG), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società EDISON ENERGIE SPECIALI S.p.a., con sede legale Foro Bonaparte, 31 - 20121 Milano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

Rilevato che:

alla Società EDISON ENERGIE SPECIALI S.p.a. con sede legale in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 6 giugno 2013 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 3 aerogeneratori della potenza complessiva di 5,25 MW, ad integrale ricostruzione dell'impianto costituito da 15 aerogeneratori monopala e delle opere connesse e delle infrastrutture da realizzarsi nel Comune di Rocchetta San Antonio (FG), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.

con nota pec del 15/11/2013 prot. n. AOO_159 - 18.11.2013 - 0009014, la società Edison Energie Speciali S.p.a., ha formulato richiesta di proroga dei termini per l'inizio dei lavori dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 3 aerogeneratori della potenza complessiva di 5,25 MW, ad integrale ricostruzione dell'impianto costituito da 15 aerogeneratori monopala e delle opere connesse e delle infrastrutture da realizzarsi nel Comune di Rocchetta San Antonio (FG), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 25/2012 al fine di partecipare alla prossima asta prevista nel periodo aprile-maggio-giugno 2014, con le seguenti motivazioni:

- il "Decreto 6 luglio 2012 - Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici" ha introdotto per il sistema delle incentivazioni il meccanismo delle aste al ribasso per gli impianti eolici di che trattasi di potenza superiore ai 5 MW;

la società Edison Energie Speciali S.p.a., in riferimento alla richiesta di proroga dei termini per l'inizio lavori in relazione al rilascio di AU del progetto eolico in Rocchetta San Antonio ha precisato quanto segue:

che è in procinto di modificare il modello di aerogeneratore di cui all'autorizzazione presentando all'Ufficio Tecnico del Comune apposito modello PAS completo della documentazione tecnica a supporto della non sostanzialità della variazione progettuale proposta (L.R. 25/12, art. 7 comma 3)

fino al perfezionamento della procedura di cui al punto precedente, sebbene sia necessaria l'individuazione del modello di turbina più performante ai fini della modifica, non si conoscerà l'esito del Procedimento Autorizzativo Semplificato;

tale situazione non consente la definizione del progetto esecutivo oltretutto dei calcoli propedeutici al deposito delle strutture in cemento armato presso la struttura periferica territorialmente competente;

Premesso che:

- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti nell'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 52 del 06/06/2013;
- che tali pareri confluiti nell'Autorizzazione Unica hanno una validità che permane anche nelle tempistiche di proroga richiesta.
- la disciplina delle richieste di proroga dei termini è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."

Considerato che:

- con riferimento al titolo autorizzativo, la scadenza del termine di conclusione dei lavori, stabilita in trenta mesi, decorre per espressa previsione normativa art. 4, comma 5, l.r. 31/2008 dall'inizio lavori;
- la previsione sopra riportata è stata oggetto di riproposizione nell'ambito della l.r. 25/2012 dal comma 20 dell'art. 5 il quale dispone "Il termine per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all'accesso ai finanziamenti."
- la l.r. 25/2012 all'art. 5, comma 21 prevede espressamente la possibilità di proroga del termine disponendo che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU";
- la disposizione appena citata circoscrive la possibilità di concessione di proroghe ad una durata complessivamente considerata non eccedente i ventiquattro mesi;

Dato atto:

- che la Determina Dirigenziale di A.U. 52 del 6 giugno 2013 è stata pubblicata sul BURP n. 84 del 20.6.2013;
- che in data 27.06.2013 è stata ritirata dalla società la Determina Dirigenziale di A.U. 52 del 6 giugno 2013 compreso gli elaborati progettuali costituenti il Progetto Definitivo;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla pubblicazione sul BURP era previsto entro il 16 dicembre 2013;
- dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, di concedere proroga dei termini di inizio lavori di 5 mesi;

La Società, fermo restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare

presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008;
- d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 8 del 30 gennaio 2014 a firma di Felice Miccolis agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di proroga è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

Il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso, e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico - ambientali (V.I.A. - Screening - Autorizzazione paesaggistica) che restano disciplinate dalle specifiche normative di settore.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto della comunicazione del 15 novembre 2013, acquisita con prot. n. AOO_159 del 18.11.2013 - 0009014 delle motivazioni in essa contenute in merito alla richiesta di proroga dei termini di inizio lavori dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di

energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 3 aerogeneratori della potenza complessiva di 5,25 MW, ad integrale ricostruzione dell'impianto costituito da 15 aerogeneratori monopala e delle opere connesse e delle infrastrutture da realizzarsi nel Comune di Rocchetta San Antonio (FG) ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, rilasciata alla Società Edison Energie Speciali S.p.a., con sede legale in Piazza castello, 19 20121 - Milano.

Di concedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, la proroga dei termini di inizio lavori di 5 mesi;

Art. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla compo-

sizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, fermo restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008;
- d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta

scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 5)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società, al Comune di Rocchetta S. Antonio ed al G.S.E.

Art. 6)

Il presente provvedimento non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico - ambientali (V.I.A. - Screening - Autorizzazione paesaggistica) che restano disciplinate dalle specifiche normative di settore.

Art. 7)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 febbraio 2014, n. 43

A.D. n. 2022 del 18/12/2012 BURP n. 185/2012 "Avviso per il riaffidamento straordinario delle attività in corso già in capo all'En.A.I.P. PUGLIA - Corso OF10-BA-11 - Corso OF10-BT-02 - Corso OF10-BR-05 - Corso OF10-FG-04 - Corso OF10-LE-01": Modifica articolo 5 della convenzione.

Il giorno 3 febbraio 2014 presso il Servizio Formazione Professionale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261/1998;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 febbraio 2008 n. 161;

RITENUTO di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;

VISTA la relazione di seguito riportata:

Con **A.D. n. 2022 del 18/12/2012** pubblicato sul BURP n. 185 del **20/12/2012** veniva approvato l' **"Avviso per il riaffidamento straordinario delle attività in corso già in capo all'En.A.I.P. PUGLIA - Corso OF10-BA-11 - Operatore elettrico sede di Monopoli - Corso OF10-BT-02 - Operatore elettrico sede di Andria - Corso OF10-BR-05 - Operatore del benessere sede di Francavilla Fontana - Corso OF10-FG-04 - Operatore del benessere sede di Foggia - Corso OF10-LE-01 - Operatore della ristorazione sede di Lecce"**.

Con il medesimo atto dirigenziale veniva approvato anche lo schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti attuatori delle attività.